

# **I diritti dei lavoratori comunitari**

La libera circolazione nell'Unione Europea (UE ) e nello spazio economico europeo (SEE) è un diritto fondamentale dei cittadini degli stati membri e permette loro di lavorare in un altro Stato membro alle stesse condizioni del proprio.

Dall'11 aprile 2007 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 che prevede l'attuazione della direttiva comunitaria (2004/38/CE) relativa al diritto dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri.

Ai fini del presente decreto legislativo si intende per "cittadino dell'Unione" qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno stato membro.

Per familiari si intendono:

- Il coniuge;
- Il partner con cui il cittadino dell'unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione;
- I discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
- Gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner
- Ogni altro familiare qualsiasi sia la sua cittadinanza a carico o convivente nel Paese di provenienza o che deve essere assistito per motivi di salute dal cittadino UE.

Il decreto legislativo prevede diverse tipologie di soggiorno:

## ***- Soggiorno fino a tre mesi***

I cittadini dell'unione hanno diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello stato di cui hanno la cittadinanza.

Se i familiari sono cittadini extra-europei , devono essere in possesso di passaporto in corso di validità, e, se richiesto, di visto di ingresso.

## ***- Soggiorno oltre tre mesi***

Se il soggiorno è superiore a tre mesi , il cittadino UE e i suoi familiari devono iscriversi all'anagrafe della popolazione residente e produrre la documentazione attestante il motivo del soggiorno.

E' necessario sempre comunicare ogni eventuale cambio di indirizzo.

I familiari che non hanno la cittadinanza UE devono richiedere la Carta di soggiorno.

La domanda va inoltrata presso le autorità competenti del paese ospitante, entro tre mesi dall'arrivo, presentando la seguente documentazione:

- passaporto

- attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica
- documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico.

La carta di soggiorno ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio.

#### **- *Soggiorno permanente***

Il cittadino dell'Unione e i suoi familiari che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente.

Il diritto di soggiorno permanente si perde, in ogni caso, a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

I familiari che non hanno la cittadinanza UE possono richiedere la Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei.

#### **LINK**

- <http://www.comune.chivasso.to.it/intranet/Il-Cittadi/Servizi-ai/a1/Attestazio/index.htm>
- <http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/index.ithtm>
- <http://www.europa.eu/youth>
- <http://www.inps.it> - sezione Lavoratori migranti